
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e controversie in materia di concorrenza sleale

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.11.2015, n. 22584

...omissis...

Considerato

che il regolamento va deciso in base alla formulazione della domanda proposta davanti al giudice a quo;

che, infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio emerge che le domande proposte dalla ditta ricorrente sono costituite dalla richiesta di condanna della società inglese in quanto, abusando della dipendenza economica nella quale si essa trovava per il suo rapporto trentennale di distribuzione delle sue pubblicazioni, aveva subito un primo danno, costituito dal recesso dal rapporto contrattuale senza un congruo preavviso, e un altro danno aveva subito per le pratiche di sviamento della propria clientela, svolte dalla menzionata Axxxxxxx con lesione della propria immagine e reputazione commerciale;

che, alla luce della domanda, nessuna questione di accertamento della privativa deve essere eseguita, non essendo questa in discussione, atteso che T. non solo non misconosce tale privativa ma di essa avrebbe voluto continuare ad avvalersi continuando ad essere, per un certo tempo, il distributore ufficiale nella zona a lei "concessa";

che, pertanto, una tale controversia non ha nulla a che fare con l'interferenza (nè diretta nè indiretta) tra l'illecito concorrenziale ipotizzato (sviamento della clientela) e i diritti di privativa, onde, a tale proposito, resta fermo l'insegnamento già dato da questa Corte e secondo cui: "In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva.

Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure "incidenter tantum", nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza" (ultima, fra le varie, Cass. Sez. 6-1, ordinanza n. 21762 del 2013).; che, inoltre, ha ben ragione la ricorrente a rivendicare la diversità ed alterità della nozione dell'"abuso di dipendenza economica" (L. 18 giugno 1998, n. 192, ex art. 9), rispetto a quella di "abuso di posizione dominante" (L. n. 287 del 1990, ex art. 3), la seconda delle quali - al contrario della prima - mai evocata dalla attrice, e che, solo ove vi fosse stata, avrebbe avuto ragione il Tribunale a quo ad affermare la competenza della neo restaurata Sezione specializzata;

che, infatti, la nozione di abuso di dipendenza economica (ossia "la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi": art. 9, comma 1), anche quando - per il suo accertamento - sia necessario verificare dati di mercato ("La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.": art. 9, comma 1), al punto che, in casi rilevanti e ben diversi da quello in esame, possa rendersi necessaria una competenza amministrativa da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (che "può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza

economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 15, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso."), di norma non si discosta dalla disciplina di tipo contrattuale con modalità e finalità che prescindono dall'impatto sugli aspetti concorrenziali; che, pertanto, sotto questo ulteriore profilo, anche per le modalità attraverso le quali si sarebbe concretamente espresso l'abuso della dipendenza economica, della impresa individuale rispetto alla società concedente e titolare della privativa, non è dato ravvisare alcuna modalità che possa ingenerare un dubbio inerente alla competenza della sezione specializzata per l'impresa (ammesso che, con riferimento alla nozione così qualificata di "abuso di dipendenza economica", qualora implicante una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, ogni ulteriore controversia sia di competenza di tale organo specializzato del giudice ordinario e non invece sia attratta dalla generica disposizione contenuta nell'art. 9, comma 3: "Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni."); che al riguardo, deve affermarsi, pertanto, la competenza della sezione comune del giudice ordinario, e non di quella specializzata, alla luce del seguente principio di diritto che così si enuncia: "in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2, (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012), la competenza delle dette sezioni specializzate va negata sia nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, che esige la valutazione incidenter tantum delle privative in gioco), sia nel caso in cui la domanda risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi della L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9, essendo un tale caso - di natura puramente contrattuale - estraneo al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3, che essendo, di norma, privo di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato non appartiene alla competenza della sezione specializzata del giudice ordinario"; che, di conseguenza, deve essere accolto il ricorso, cassata, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze (a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell'impresa), a decidere delle domande risarcitorie proposte, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.

p.q.m.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze, a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell'impresa, rimette le parti innanzi a detto Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.